

CESARE MONTANINI

La relazione introduttiva del Prof. A. Antonietti offre spunti di discussione davvero interessanti.

In primo luogo occorre sottolineare come la validità del sistema catastale per la determinazione, vuoi della "tariffa di prodotto netto" vuoi delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario, sia fuori discussione. Così come la possibilità di fare derivare i redditi imponibili dal prodotto netto mediante l'applicazione di percentuali allo stesso da stabilirsi annualmente dalla Commissione Censoria Centrale, è metodo consigliabile. Tuttavia non può disconoscersi l'attuale stato di coma del catasto terreni, sia in linea geometrica che sul piano censuario. Sarebbe ottimistico prevedere che l'Amministrazione del catasto, nei termini previsti dal Decreto n. 604, possa provvedere all'attualizzazione delle rendite e comunque rendere dinamico uno strumento che non è nemmeno in grado di assicurare la normale registrazione delle mutazioni di possesso.

Si oppone perciò a questa nuova metodologia l'assoluta insufficienza di esperti del ramo *a tutti i livelli* di cui soffre l'Amministrazione catastale che ormai ha perduto da troppi anni qualsiasi contatto con la realtà economica nel frattempo determinatasi nel settore agricolo e quindi ogni opportunità di concreti aggiornamenti il più possibile aderenti alla situazione reale. Al massimo, e non bisogna essere profeti per prevederlo, si ricorrerà al solito sistema dei coefficienti moltiplicatori che, applicati su basi sicuramente sperequate come quelli in atto, porteranno ad ulteriori motivi di critiche al catasto come strumento fiscale.

Si prospetta, invero, un'attiva partecipazione delle Commissioni censuarie che dovrebbero affiancare ed agevolare il compito degli Uffici Tecnici Erariali; ma questo ausilio non può considerarsi determinante ai fini che ci si propone. La stessa composizione di queste Commissioni tende più a dare una parvenza di pluralità di interventi che di valido e obiettivo contributo tecnico-censuario.

Per quanto riguarda la determinazione di autonomi "valori censuari" il discorso si presenta più complesso. Una recente indagine in questo settore, compiuta dagli UU.TT.EE. in applicazione della legge n. 865 del 1971, non ha portato a risultati molto positivi. Deve però aggiungersi che la responsabilità non è da attribuirsi alla sola metodologia seguita dall'Amministrazione del Catasto nella determinazione dei "valori agricoli medi", ma piuttosto da imputarsi al dettato della legge che impose di mediare i valori nell'ambito di "zone agrarie" che, forse, geologicamente possono presentare caratteri di omogeneità, ma nel loro perimetro inglobano territori assolutamente difformi tra di loro in termini economico-produttivi. Valga qualche esempio per la provincia di Parma: la "zona agraria Colline di Salsomaggiore" comprende il territorio del Comune di Fidenza (in notevole parte estendentesi a nord della Via Emilia e quindi in piena pianura parmense) e il territorio del Comune di Pellegrino Parmense in zona collinare alta e i cui poderi risultano in numero rilevante abbandonati perché scarsamente produttivi. Ancora, la "Zona agraria Medio Parma" comprende il territorio del Comune di Collecchio con poderi

di altissimo interesse economico e il Comune di Neviano degli Arduini che arriva oltre i m. 1000 s.m. e di estrema povertà.

I risultati, quindi, non potevano che essere largamente infirmati da una così evidente escursione fra valori massimi e valori minimi; questi ultimi interessanti, per giunta, superfici assai vaste.

Pertanto parrebbe piuttosto discutibile il suggerimento dato al legislatore di ancorare i valori agricoli medi, validi ai fini della richiamata legge, alle "zone agrarie" così delimitate.

Un cenno deve riservarsi alla sperequazione effettivamente determinatasi in sede di applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (1947) con l'adozione di coefficienti moltiplicatori dei redditi dominicali del tutto non rispondenti alla reale indicazione del mercato. Così pure è da censurare l'adozione del coefficiente unico nazionale moltiplicatore dei valori della patrimoniale ai fini della determinazione dei valori validi per l'imposta sui trasferimenti dei terreni agricoli, sia a titolo oneroso che gratuito. (1)

Ma in entrambi i casi devono aver prevalso motivi ispirati ad altri fini che, però, indussero la Commissione Censuaria Centrale a farli propri, anche se gli studi eseguiti dai singoli uffici tecnici erariali portavano a ben diversi suggerimenti e proposte.

Infine l'INVIM. Su questo particolare settore impositivo ha influito il rapido depauperamento del potere d'acquisto della lira. Ove lo slittamento fosse stato contenuto nei limiti del 4% annuo, l'imposizione sarebbe rimasta in limiti sopportabili. Nell'anno 1973 questo tributo si manifestò infatti di dimensioni assai modeste. Negli anni successivi e ancor oggi la nuova imposta, lungi dall'interessare l'effettivo incremento dei valori immobiliari, si è trasformata in un'imposizione *iniqua* perché colpisce di fatto .. l'inflazione!

Per concludere, accertato lo stato di completo abbandono in cui versa l'Istituto catastale e la materiale impossibilità per l'Amministrazione di porvi ormai riparo, non si vede quale apporto possa attendersi dal Catasto nell'ambito della riforma tributaria.

Non si può escludere, tuttavia, che ci sia da parte del potere politico la volontà e l'impegno di porre l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali nella condizione, fornendole personale, mezzi finanziari e tecnici preparati, di poter assolvere al compito affidatole garantendo un accertamento concreto, responsabile ed onesto basato soprattutto sull'ordinarietà di gestione.

---

(1) Dal 1954 ogni anno la Commissione Censuaria Centrale fissa un coefficiente a scopo di aggiornamento dei valori dei terreni, tenendo sufficientemente conto dell'andamento generale del mercato fondiario.